



LA RIFORMA DELLO SPORT

NOVITA' PER IL SETTORE SPORTIVO

MILANO 05.10.2022

DOTT. DONATO FORESTA



LA RIFORMA DELLO SPORT – LE TAPPE DEL PERCORSO

LEGGE DELEGA 8.8.2019, N.86 →
Deleghe al Governo e altre disposizioni
in materia di ordinamento sportivo, di
professioni sportive nonché di
semplificazione

DECRETI LEGISLATIVI

- I – Ordinamento sportivo]
- II - Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo **[d.lgs. 28.02.2021 n.36]**
- III – Rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo **[d.lgs. 28.02.2021 n.37]**
- IV – Riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi **[d.lgs. 28.02.2021 n.38]**
- V – Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi **[d.lgs. 28.02.2021 n.39]**
- VI – Sicurezza nelle discipline sportive invernali **[d.lgs. 28.02.2021 n.40]**

L'AGENDA DELLE ENTRATE IN VIGORE

RIFORMA DELLO SPORT		
entrata in vigore		
	DLgs. 28.2.2021 n. 36 Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal <u>1° gennaio 2023</u>, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022	Art. 10, comma 13 quater DL 73/2021
1° gennaio 2022	ART.10	<i>Riconoscimento ai fini sportivi</i>
1° gennaio 2022	Art. 39.	<i>Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili</i>
1° gennaio 2022	Art. 40.	<i>Promozione della parità di genere</i>
1° gennaio 2022	TITOLO VI	<i>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ NELL'ACCESSO AI GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DEI CORPI CIVILI DELLO STATO</i>
1° gennaio 2023	DLgs. 28.2.2021 n. 37	<i>rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo</i>
1° gennaio 2023	DLgs. 28.2.2021 n. 38	<i>riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi</i>
31 agosto 2022	DLgs. 28.2.2021 n. 39	<i>semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi</i>
1° gennaio 2022	DLgs. 28.2.2021 n. 40	<i>sicurezza nelle discipline sportive invernali</i>



semplica



LA RIFORMA DELLE COLLABORAZIONI SPORTIVE (MODIFICA AL D.LGS. 36/2021)

Stato attuale – Ott.2022

Stato attuale

1 → D.Lgs. 36/2021 (c.d.
“Riforma Spadafora”) entrata
in vigore disciplina del lavoro
sportivo 1 GENNAIO 2023

2 → DECRETO CORRETTIVO della
Riforma Spadafora

7.7.2022 → approvato “in prima
lettura” dal Consiglio dei Ministri

9.9.2022 → intesa dalla
Conferenza delle Regioni (con
raccomandazioni su alcuni ambiti
di carattere sanitario: tutela salute
dei lavoratori sportivi e dei minori
e sulle competenze dei supervisori
delle attività motorie preventive e
adattate (chinesiologo)

sett.2022 → acquisizione pareri
delle Commissioni parlamentari

28 sett.2022 → approvazione
finale da parte del Consiglio dei
ministri

LEGGE DELEGA 86/2019 – LAVORO SPORTIVO

- Carattere sociale e preventivo-sanitario dello sport
- Profilo del lavoratore sportivo e definizione disciplina in materia assicurativa, previdenziale, fiscale
- Formazione lavoratori sportivi con attenzione anche alla crescita culturale/educativa (carriera duale, fine carriera)
- Tutela e benessere degli animali impiegati in attività sportive
- Specificità dello sport e del lavoro sportivo, pari opportunità
- Tutela della salute e sicurezza dei minori attraverso obblighi informativi
- Disciplina delle collaborazioni amm.vo-gestionali non professionali
- Riconoscimento giuridico del laureato in scienze motorie
- Riordino della mutualità nello sport «professionistico»

LE RECENTI SENTENZE DELLA CASSAZIONE SULLE COLLABORAZIONI SPORTIVE

Corte di Cassazione sezione lavoro (Sent. nn. 41397/21; 41467/21; 41418/21; 41419/21; 41420/21; 41468/21; 41570/21; 41729/21; 175/22; 177/22; 952/22; 953/22; 954/22; 1091/22; 1092/22; 1093/22; 1094/22) in materia di inquadramento delle prestazioni sportive dilettantistiche

L'ART. 67 TUIR → **NON** consente di includere all'interno dell'area dei «redditi diversi» le somme percepite da coloro i quali svolgono l'attività sportiva **professionalmente**

Il Collegio interpreta la «professionalità» richiamata dalla norma (incipit art. 67 TUIR) in chiave «**soggettiva**», inerente le modalità di svolgimento dell'attività, e non in relazione alla natura oggettiva dell'attività

→ sono esclusi dai «*redditi diversi*» quelli provenienti non già da attività professionali, ma quelli derivanti da attività svolte professionalmente.

Il «**reddito diverso**» non può essere quello che deriva:

- a) dall'esercizio abituale di una attività autonoma (soggetti con p.iva);
- b) dall'esercizio professionale di attività coordinate e continuative, e per questo considerato assimilato a quello di lavoro dipendente

LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO

D.LGS. 28.02.2021 – n.36 (G.U. 18.03.2021 n.67)




LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO

D.LGS. 28.02.2021 – n.36 (G.U. 18.03.2021 n.67) - **CORRETTIVO**




LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO



LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO DECRETO CORRETTIVO

TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO



IL RIFERIMENTO ALL'ART.2, co 1, JOBS ACT È SOPPRESSO

Art. 2 (D.Lgs. 81/2015 c.d. «Jobs Act»)

*.... si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro **prevalentemente** personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente*



CONFERMATO L'ART.2, CO.2, lett. d) del JOBS ACT

Art. 2 (D.Lgs. 81/2015 c.d. «Jobs Act»)

....La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle ASD e SSD affiliate alle FSN, alle DSA e agli EPS riconosciuti dal CONI, come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 "



RIFORMA SPADAFORA

SETTORE DILETTANTISTICO

- Lavoro Subordinato

Trattamento tributario

- Esenzione Irpef e addizionali fino a 10.000 euro
- Oltre 10.000 euro → *Irpef a scaglioni*, addizionali e detrazioni secondo le regole ordinarie
 - 23% fino a 15.000 euro
 - 25% fra 15.001 euro e 28.000 euro
 - 35% fra 28.001 euro e 50.000 euro
 - 43% oltre i 50.000 euro

Trattamento pensionistico e assistenziale

- Iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS) gestito dall'INPS
- Aliquota contributiva: **34,28%** (fino ad un massimale retributivo euro 105.014, di cui **9,19%** a carico del dipendente).
- È, altresì, dovuta un'aliquota aggiuntiva (contributo di solidarietà) **dell'1%** a carico del lavoratore, da applicare sulla parte di retribuzione annua eccedente un determinato importo rivalutato annualmente fino ad un certo massimale (attualmente euro 48.279)
- Oltre euro 105.014 e fino a euro 765.552 annuo, è prevista ulteriore contribuzione previdenziale nella misura del **3,1%** (di cui **2,1%** a carico del lavoratore)

➤ assicurazione INAIL

➤ **esonero (parziale) contributi previdenziali per anni 2021 e 2022 (Legge Bilancio 2021)**



semplica

DECRETO CORRETTIVO

SETTORE DILETTANTISTICO

- Lavoro Subordinato

Trattamento tributario

- Esenzione Irpef e addizionali fino a 15.000 euro
- Oltre 15.000 euro → *Irpef a scaglioni*, addizionali e detrazioni secondo le regole ordinarie
 - 23% fino a 15.000 euro
 - 25% fra 15.001 euro e 28.000 euro
 - 35% fra 28.001 euro e 50.000 euro
 - 43% oltre i 50.000 euro

Trattamento pensionistico e assistenziale

- Iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS) gestito dall'INPS
- Aliquota contributiva: **34,28%** (fino ad un massimale retributivo euro 105.014, di cui **9,19%** a carico del dipendente).
- È, altresì, dovuta un'aliquota aggiuntiva (contributo di solidarietà) **dell'1%** a carico del lavoratore, da applicare sulla parte di retribuzione annua eccedente un determinato importo rivalutato annualmente fino ad un certo massimale (attualmente euro 48.279)
- Oltre euro 105.014 e fino a euro 765.552 annuo, è prevista ulteriore contribuzione previdenziale nella misura del **3,1%** (di cui **2,1%** a carico del lavoratore)

➤ assicurazione INAIL



semplice

SETTORE DILETTANTISTICO

- Lavoro Subordinato

- Applicazione CCNL (es. il ccnl lavoratori impianti e attività sportive)
- 13 mensilità
- Ferie, malattie, permessi, maternità, TFR
- Assegni familiari



RIFORMA SPADAFORA

SETTORE DILETTANTISTICO

- Co.Co.Co.

Trattamento tributario

- Esenzione Irpef e addizionali fino a 10.000 euro
- Oltre 10.000 euro → *Irpef a scaglioni, addizionali e detrazioni secondo le regole ordinarie*
 - 23% fino a 15.000 euro
 - 25% fra 15.001 euro e 28.000 euro
 - 35% fra 28.001 euro e 50.000 euro
 - 43% oltre i 50.000 euro

Trattamento pensionistico e assistenziale

- Iscritti alla GESTIONE SEPARATA INPS

CO.CO.CO.	Aliquota	
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	10,00%	
Soggetti NON assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	20,00%	2022
	24,00%	2023
	30,00%	2024
	33,00%	2025

- assicurazione INAIL per Co.Co.Co.
- esonero (parziale) contributi per anni 2021 e 2022 (Legge Bilancio 2021)



DECRETO CORRETTIVO

SETTORE DILETTANTISTICO

- Co.Co.Co.

Trattamento tributario → REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE (ART. 52 TUIR)

- Esenzione Irpef e addizionali fino a 15.000 euro
- Oltre 15.000 euro → *Irpef a scaglioni, addizionali e detrazioni secondo le regole ordinarie*
 - ~~23%~~ fino a 15.000 euro
 - 25% fra 15.001 euro e 28.000 euro
 - 35% fra 28.001 euro e 50.000 euro
 - 43% oltre i 50.000 euro



DECRETO CORRETTIVO

SETTORE DILETTANTISTICO

- Co.Co.Co.

Trattamento pensionistico e assistenziale

- Iscritti alla GESTIONE SEPARATA INPS
- I contributi previdenziali sono dovuti **se il compenso supera 5.000 euro** e fino ad un massimale di 105.014 euro
- 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro)

CO.CO.CO.	Aliquota	
A) Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria → Aliquota base	24,00%	
B) Soggetti NON assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie → Aliquota base	25,00%	DAL 2028
+ Aliquota aggiuntiva solo per i soggetti sub. B) (maternità, assegni nucleo familiare (assegno universale), degenza ospedaliera, malattie e congedo parentale, disoccupazione)	2,03%	
RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL 50% FINO AL 31.12.2027 (solo per l'aliquota base)		

➤ assicurazione INAIL

RIFORMA SPADAFORA

SETTORE DILETTANTISTICO

- Lavoro Autonomo

Trattamento tributario

- Esenzione Irpef e addizionali fino a 10.000 euro
- Oltre i 10.000 euro
 - Irpef a scaglioni
 - Regime IVA mensile o trimestrale (senza esenzione dei 10.000 euro)
 - Regime Forfetario Irpef 5% o 15% - No IVA

Trattamento pensionistico e assistenziale

- Iscritti alla GESTIONE SEPARATA INPS

Lavoratori Autonomi	Aliquota	
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	10,00%	
Soggetti NON assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	15,00%	2022
	20,00%	2023
	22,00%	2024
	25,00%	2025

➤ NO assicurazione INAIL

DECRETO CORRETTIVO

SETTORE DILETTANTISTICO

- Lavoro Autonomo

Trattamento tributario → REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (ART. 53 TUIR)

- Esenzione Irpef e addizionali fino a 15.000 euro
- Oltre i 15.000 euro
 - Irpef a scaglioni
 - Regime IVA mensile o trimestrale (senza esenzione dei 15.000 euro)
 - Regime Forfetario Irpef 5% o 15% – No IVA



DECRETO CORRETTIVO

SETTORE DILETTANTISTICO

- Lavoro Autonomo

Trattamento pensionistico e assistenziale

- Iscritti alla GESTIONE SEPARATA INPS
- I contributi previdenziali sono dovuti **se il compenso supera 5.000 euro** e fino ad un massimale di 105.014 euro
- 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro)

LAVORO AUTONOMO	Aliquota	
A) Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria → Aliquota base	24,00%	
B) Soggetti NON assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie → Aliquota base	25,00%	DAL 2028
+ Aliquota aggiuntiva solo per i soggetti sub. B) (maternità, assegni nucleo familiare (assegno universale), degenza ospedaliera, malattie e congedo parentale, disoccupazione)	2,03%	
RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL 50% FINO AL 31.12.2027 (solo per l'aliquota base)		

➤ **NO assicurazione INAIL**

LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI LAVORO PER LO SPORT DILETTANTISTICO DECRETO CORRETTIVO

Il lavoro sportivo si **presume** oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della **COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente

A) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le **18 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (gare)

B) le prestazioni oggetto del contratto **risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, in osservanza dei regolamenti delle FSN, DSA e EPS di appartenenza

DEFINIZIONE DI AREA SPORTIVA PROFESSIONISTICA E AREA SPORTIVA DILETTANTISTICA (art. 38, D.lgs. 36/2021 → decreto correttivo)

L'area del professionismo è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere conseguono la relativa qualificazione dalle FSN, DSA, EPS secondo le norme emanate dalle FSN e dalle DSA stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale

L'area del dilettantismo comprende le associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1- *ter*, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria

I RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO

Settore professionistico

1. Calcio: serie A, B, C1 e LegaPro maschile;
2. Ciclismo: gare strada e pista approvate dalla Lega ciclismo;
3. Golf;
4. Pallacanestro: serie A1 maschile.

Il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di **LAVORO SUBORDINATO**

L'approvazione, secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata, è **CONDIZIONE DI EFFICACIA** del contratto

Costituisce oggetto di contratto di **LAVORO AUTONOMO** quando ricorre almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) l'attività sia svolta **nell'ambito di una singola manifestazione sportiva** o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b) lo sportivo **non** sia contrattualmente **vincolato** per ciò che riguarda la **frequenza a sedute** di preparazione o allenamento;
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non superi otto ore settimanali** oppure **cinque giorni ogni mese** ovvero **trenta giorni ogni anno**.



LA RIFORMA DELLO SPORT – I RAPPORTI DI **LAVORO SPORTIVO «SUBORDINATO»** PROFESSIONISTICO E DILETTANTISTICO

Disciplina speciale che ricalca la L.91/81:

- non si applicano le norme sul licenziamento individuale né le connesse tutele reali o obbligatorie (art.18 SdL per reintegrazione) o sul licenziamento collettivo (riduzione del personale)
- non si applicano alcune norme dello «Statuto dei Lavoratori» incompatibili con ordinamento sportivo (es. impianti audiovisivi, accertamenti sanitari, sanzioni disciplinari **riconoscimento mansioni superiori**)
- contratto a termine fino a 5 anni (rinnovabile)
- possibilità di clausole compromissorie
- **divieto di clausole di non concorrenza**



semplica

SETTORE PROFESSIONISTICO

- Lavoro Subordinato

Trattamento tributario

- *Irpef a scaglioni, addizionali e detrazioni secondo le regole ordinarie*
 - **23%** fino a 15.000 euro
 - **25%** fra 15.001 euro e 28.000 euro
 - **35%** fra 28.001 euro e 50.000 euro
 - **43%** oltre i 50.000 euro

Trattamento pensionistico e assistenziale

- Iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS) gestito dall'INPS
- Aliquota contributiva: **34,28%** (fino ad un massimale retributivo euro 105.014, di cui **9,19%** a carico del dipendente).
- È, altresì, dovuta un'aliquota aggiuntiva (contributo di solidarietà) **dell'1%** a carico del lavoratore, da applicare sulla parte di retribuzione annua eccedente un determinato importo rivalutato annualmente fino ad un certo massimale (attualmente euro 48.279)
- Oltre euro 105.014 e fino a euro 765.552 annuo, è prevista ulteriore contribuzione previdenziale nella misura del **3,1%** (di cui **2,1%** a carico del lavoratore)

➤ **assicurazione INAIL**



SETTORE PROFESSIONISTICO

- Lavoro Autonomo

Trattamento tributario

- *Regime Ordinario (Irpef a scaglioni, IVA mensile o trimestrale)*
- *Regime Forfetario (Irpef 5%-15%; No IVA)*

Trattamento pensionistico e assistenziale

- Iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS) gestito dall'INPS
- Aliquota contributiva: **34,28%** (fino ad un massimale retributivo euro 105.014, di cui **9,19%** a carico del dipendente).
- È, altresì, dovuta un'aliquota aggiuntiva (contributo di solidarietà) **dell'1%** a carico del lavoratore, da applicare sulla parte di retribuzione annua eccedente un determinato importo rivalutato annualmente fino ad un certo massimale (attualmente euro 48.279)
- Oltre euro 105.014 e fino a euro 765.552 annuo, è prevista ulteriore contribuzione previdenziale nella misura del **3,1%** (di cui **2,1%** a carico del lavoratore)

➤ **NO assicurazione INAIL**



RIFORMA SPADAFORA

SETTORE DILETTANTISTICO

- I rapporti di lavoro sportivo «Amatoriali»

- *Mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ...per lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti*

I RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO «AMATORIALI»

NO RETRIBUZIONI

- Le prestazioni sportive amatoriali sono **incompatibili** con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.

NUOVO ART. 67 DEL TUIR

- Possono ricevere → premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive (art. 29), nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari

Obbligo di assicurazione infortuni (come per gli sportivi dilettanti, con tesseramento - art.51 L.289/02)

RIFORMA SPADAFORA

GLI «AMATORI»

NUOVO

ART. 67

TUIR

- prestazioni sportive amatoriali
- indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa
- premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive
- di importo non superiore a 10.000 euro annui per percipiente (limite operante sia a fini fiscali che previdenziali)
- quando gli emolumenti superano la soglia di esenzione, le prestazioni sportive sono considerate di natura **professionale** per l'intero importo
 - ➔ Trasformazione del rapporto in subordinato o autonomo o CO.CO.CO.:
 - ➔ OK esenzione Irpef fino 10.000 euro, poi Irpef secondo le regole della tipologia di rapporto prescelto,
 - ➔ Contributi previdenziali sull'intero importo percepito dall'inizio dell'anno solare di scavalramento



semplica

DECRETO CORRETTIVO

SETTORE DILETTANTISTICO

I rapporti di lavoro
sportivo «Amatoriali»
«dei VOLONTARI»

GLI AMATORI sono sostituiti dai VOLONTARI

I VOLONTARI → Mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ...per lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti

I RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO «DEI VOLONTARI» DECRETO CORRETTIVO

- Le prestazioni sportive **amatoriali di volontariato** sono **incompatibili** con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività **amatoriale sportiva**.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le **spese documentate** relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate **fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente**. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.



- NO COMPENSI
- SOLO RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI per vitto, alloggio e trasporto (compresi i rimborsi Km.ci)
- NO Rimborsi Forfetari o Indennità di trasferta

Obbligo di assicurazione infortuni (come per gli sportivi dilettanti, con tesseramento - art.51 L.289/02)



RIFORMA SPADAFORA

LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE AMMINISTRATIVO-GESTIONALI NON PROFESSIONALI

(CO.CO.CO. ART. 409 CPC)

- Trattamento Tributario → esenzione IRPEF fino a 10.000 euro
- Trattamento Previdenziale → esenzione contributiva fino a 10.000 euro
- quando gli emolumenti superano la soglia di esenzione, le prestazioni sportive sono considerate di natura **professionale** per l'intero importo → Trasformazione del rapporto in subordinato o autonomo o co.co.co. (????):

(????) esenzione Irpef fino 10.000 euro, poi Irpef secondo le regole della tipologia di rapporto prescelto (????);

Contributi previdenziali sull'intero importo percepito dall'inizio dell'anno solare di scavalco secondo le regole dei subordinati/autonomi/co.co.co. settore dilettantistico



DECRETO CORRETTIVO

LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE AMMINISTRATIVO-GESTIONALI NON PROFESSIONALI

(ART. 409, CO. 1 E 3 CPC)

Trattamento tributario → REDDITO ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE

- Esenzione Irpef e addizionali fino a 15.000 euro
- Oltre 15.000 euro → *Irpef a scaglioni, addizionali e detrazioni secondo le regole ordinarie*
 - ~~23%~~ fino a 15.000 euro
 - 25% fra 15.001 euro e 28.000 euro
 - 35% fra 28.001 euro e 50.000 euro
 - 43% oltre i 50.000 euro



DECRETO CORRETTIVO

LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE AMMINISTRATIVO-GESTIONALI NON PROFESSIONALI

(ART. 409, CO. 1 E 3 CPC)

Trattamento pensionistico e assistenziale

- Iscritti alla GESTIONE SEPARATA INPS
- I contributi previdenziali sono dovuti **se il compenso supera 5.000 euro** e fino ad un massimale di 105.014 euro
- 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro)

LAVORO AUTONOMO	Aliquota	
A) Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria → Aliquota base	24,00%	
B) Soggetti NON assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie → Aliquota base	25,00%	DAL 2028
+ Aliquota aggiuntiva solo per i soggetti sub. B) (maternità, assegni nucleo familiare (assegno universale), degenza ospedaliera, malattie e congedo parentale, disoccupazione)	2,03%	
RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL 50% FINO AL 31.12.2027 (solo per l'aliquota base)		

➤ assicurazione INAIL



semplice



DECRETO CORRETTIVO

COLLABORAZIONI SPORTIVE

PER I DIPENDENTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare la propria attività nell'ambito delle ASD e SSD, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, **previa comunicazione** all'amministrazione di appartenenza.

~~A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive amatoriali di cui all'articolo 29.~~ → A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2

- L'attività dei lavoratori dipendenti **può essere retribuita** dai beneficiari solo **previa autorizzazione** dell'amministrazione di appartenenza e in tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive (esenzione Irpef fino a 15k e esenzione contributiva fino a 5k)
- Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive (con ritenuta a titolo d'imposta del 20%)



DECRETO CORRETTIVO

DIRETTORE DI GARA

Soggetto che
«indipendentemente» dalla
qualifica indicata dai
regolamenti della disciplina
sportiva di competenza

è

**PREPOSTO A GARANTIRE IL
REGOLARE SVOLGIMENTO
DELLE COMPETIZIONI
SPORTIVE** relativamente a:

- a) Rispetto delle regole
- b) Rilevazione di tempi e distanze

Può stipulare un contratto di lavoro individuale con la FSN, DSA o EPS competente.

Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime fiscale di esenzione Irpef fino a 15k



RIFORMA SPADAFORA

IL LAVORO SPORTIVO RIFORMA DELLO SPORT

ONERI E ADEMPIMENTI ACCESSORI

- [Applicazione della DISCIPLINA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs. 81/2008)]
- Per tutte le CO.CO.CO. → comunicazione al Centro per l'impiego e obbligo del L.U.L. (libro unico del lavoro – cedolino paga)
- Nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente, e, ai fini di adeguata prevenzione, di almeno un operatore in possesso del certificato *Basic Life Support and Defibrillation* (BLS-D)



DECRETO CORRETTIVO

IL LAVORO SPORTIVO RIFORMA DELLO SPORT

ONERI E ADEMPIMENTI ACCESSORI

- Applicazione della DISCIPLINA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs. 81/2008)
- Per le CO.CO.CO. → la comunicazione al Centro per l'impiego per l'inizio del rapporto di lavoro è sostituita con la comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RAS)

[Dubbio per i rapporti di lavoro dipendente e autonomo con P.IVA]

- Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali (fino a euro 5.000,00).

DECRETO CORRETTIVO

IL LAVORO SPORTIVO RIFORMA DELLO SPORT

ONERI E ADEMPIMENTI ACCESSORI

- Per le CO.CO.CO. → l'obbligo del L.U.L. (libro unico del lavoro – cedolino paga) è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche (RAS). Nel caso in cui il compenso annuale NON superi l'importo di euro 15.000,00 NON vi è obbligo di emissione del cedolino paga.
- Per le CO.CO.CO. → l'adempimento della comunicazione mensile (UNIEMENS) all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche (RAS)
- Nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso e di almeno un operatore in possesso del certificato *Basic Life Support and Defibrillation* (BLS-D)

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER I RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO

Per i lavoratori CO.CO.CO. o per i lavoratori autonomi nell'area del **DILETTANTISMO** →

se già iscritti presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno **diritto di optare**, entro sei mesi dall'entrata in vigore della riforma, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati PRIMA dell'entrata in vigore della RIFORMA e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lett. m) del TUIR



**non si dà luogo
a recupero
contributivo**

NUOVO OBBLIGO DI LEGGE →

All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia **AUTOCERTIFICAZIONE** attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER I RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO

Per GLI ATLETI nell'area del PROFESSIONISMO →

Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, **non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00.**

NB → Per gli sport di squadra, si applica solo per gli atleti/e che lavorano presso società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro

PREMI PER I RISULTATI OTTENUTI NELLE COMPETIZIONI SPORTIVE (o per la partecipazione a raduni quali componenti delle squadre nazionali di disciplina)

- Ricevuti da ATLETI e TECNICI
 - Erogati da CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, ASD e SSD
- sono assoggettati a RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA del 20%



LA RIFORMA DELLE COLLABORAZIONI SPORTIVE

Sintesi della «Riforma
Spadafora»

VS

«Decreto Correttivo»

RIFORMA SPADAFORA

- *Definizione di lavoratore sportivo*
- *Tipizzazione delle tipologie giuslavoristiche dei rapporti di collaborazione sportiva*
- *Sostanziale identità tra lavoratore sportivo “professionistico” e lavoratore sportivo “dilettantistico”*
- *Esenzione da imposizione fiscale da 0 a 10.000€*
- *Imposizione contributiva su qualsiasi importo di compenso*

DECRETO CORRETTIVO

- *Definizione di lavoratore sportivo con ampliamento alle figure individuate dalle Federazioni*
- *Tipizzazione delle tipologie giuslavoristiche dei rapporti di collaborazione sportiva*
- *Sostanziale identità tra lavoratore sportivo “professionistico” e lavoratore sportivo “dilettantistico”*
- *Esenzione da imposizione fiscale da 0 a 15.000€*
- *Imposizione contributiva da 5.000€*



LA RIFORMA DELLE COLLABORAZIONI SPORTIVE

Sintesi della «Riforma
Spadafora»

VS

«Decreto Correttivo»

RIFORMA SPADAFORA

- *Superamento dell'attuale testo e nuova impostazione dell'art. 67 TUIR, co.1, lett. m) VALIDO solo per gli AMATORI*
- *Introduzione della figura dell'«Amatore»*
- *Conferma delle collaborazioni amministrativo-gestionali (seppur nella formula dell'art. 409 cpc)*

DECRETO CORRETTIVO

- *Superamento dell'attuale testo e soppressione dell'art. 67 TUIR, co.1, lett.m) per le collaborazioni sportive*
- *Eliminazione della figura dell'Amatore e introduzione della figura del «Volontario»*
- *Conferma delle collaborazioni amministrativo-gestionali (seppur nella formula dell'art.409 cpc)*
- *Presunzione di rapporto Co.Co.Co. fino a 18 ore settimanali*
- *Semplificazioni per Comunicazioni inizio rapporto, LUL (cedolini), Uniemens*



ESEMPIO

ESEMPIO POST RIFORMA (correttivo)	
Compenso collaboratore	20.000 € lordo
Imponibile per contributi	15.000 €
Contributi INPS dovuti	1.875 € (=15000 x 50% x 25%)
1/3 a carico del collaboratore	625 €
2/3 a carico dell'ASD/SSD	1.250 €
Contributi assistenziali	305 € (=15000 x 2,03%)
Irpef dovuta	1.250 € (=20000-15000 x25%)
Netto collaboratore	18.125 € (=20000 - 625 - 1250)
Costo complessivo ASD/SSD	21.555 € (20000+1250+304,50)
ESEMPIO ANTE RIFORMA (ART. 67) Maggior costo per la ASD/SSD ante riforma	
Compenso collaboratore	20.000 € Lordo
irpef+addizionali	2.420 € (20000-10000 x24,2%)
Netto collaboratore	17.580 € (20000-2420)
Costo complessivo ASD/SSD	20.000 €
DIFFERENZA COSTO COMPLESSIVO per ASD/SSD (tra ante e post riforma)	1.555 €
%	7,77%
DIFFERENZA NETTO COLLABORATORE	545 €
%	3,10%

Donato FORESTA – Commercialista in Milano

ESEMPIO POST RIFORMA (correttivo)	
Compenso collaboratore	20.000 € lordo
Imponibile per contributi	15.000 €
Contributi INPS dovuti	3.750 € (=15000 x 25%)
1/3 a carico del collaboratore	1.250 €
2/3 a carico dell'ASD/SSD	2.500 €
Contributi assistenziali	305 € (=15000 x 2,03%)
Irpef dovuta	1.250 € (=20000-15000 x25%)
Netto collaboratore	17.500 € (=20000 - 1250 - 1250)
Costo complessivo ASD/SSD	22.805 € (20000+2500+304,50)
ESEMPIO ANTE RIFORMA (ART. 67) Maggior costo per la ASD/SSD ante riforma	
Compenso collaboratore	20.000 € Lordo
irpef+addizionali	2.420 € (20000-10000 x24,2%)
Netto collaboratore	17.580 € (20000-2420)
Costo complessivo ASD/SSD	20.000 €
DIFFERENZA COSTO COMPLESSIVO per ASD/SSD (tra ante e post riforma)	2.805 €
%	14,02%
DIFFERENZA NETTO COLLABORATORE	- 80 €
%	-0,46%

05/10/2022

ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO



Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il ~~1° luglio 2022~~ **31 luglio 2023**.



ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO

PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA

Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate prevedono con proprio regolamento **che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:**

- le società sportive professionistiche riconoscano un **PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA** proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività dilettantistica, ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;
- le società sportive dilettantistiche riconoscano un **PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA** proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.
- La misura del premio è individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo.
- **E' altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle FSN. DSA e EPS (art. 26 co.2 DLgs.36/2021).**

LA RIFORMA DELLO SPORT – ASD E SSD

ASD con personalità giuridica e ASD senza personalità giuridica

Presso il Dipartimento per lo sport è istituito il **REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Con la domanda di iscrizione al Registro l'ASD può presentare **istanza di riconoscimento della personalità giuridica**

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'Associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, riconoscendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro

LA RIFORMA DELLO SPORT – ASD E SSD

IL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

1. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:

- a) i dati anagrafici dell'Associazione o Società sportiva dilettantistica;
- b) i dati anagrafici del legale rappresentante;
- c) i dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;
- d) i dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori);
- e) **i dati anagrafici di tutti i tesserati**, anche di quelli minori;

- f) le attività (**sportive, didattiche e formative**) svolte dai tesserati delle singole Società e Associazioni sportive affiliate;
- g) l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata e i dati relativi ai **contratti che attestano il diritto di utilizzo** degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);
- h) **i contratti di lavoro sportivo** e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte.



semplice



ART. 6, CO. 1

- FORMA GIURIDICA

D.LGS. 36/2021

Gli **Enti Sportivi Dilettantistici** indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con **personalità giuridica di diritto privato (*)**;
- c) **società di capitali di cui al libro V, Titoli V e VI, del codice civile.**


(*) [cfr. art. 14 D.Lgs. 39/2021](#)

DECRETO CORRETTIVO

c-bis) **enti del terzo settore** costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al RUNTS e **che esercitano**, come attività di interesse generale, **l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche** e sono iscritti al RAS di cui all'articolo 10 del presente decreto.

Agli **enti del terzo settore** che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al RAS, **si applicano le disposizioni previste per le ASD e SSD limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.**

Società di capitali
di cui al libro V -
Titoli V e VI codice
civile





semplica



ART. 7

- ATTO COSTITUTIVO
E STATUTO

D.LGS. 36/2021

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio **in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione** di attività sportive dilettantistiche, **ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;**

ART.90 comma 18 L.289/2002

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, **compresa l'attività didattica;**

LE ATTIVITA' NEL REGISTRO CONI

■ ATTIVITA' SPORTIVA

Per "attività sportiva" si intende lo svolgimento di eventi sportivi organizzati dall'Organismo sportivo di riferimento.

Gli eventi sportivi sono individuati attraverso i seguenti indicatori: 1) livello di competizione; 2) livello organizzativo; 3) luogo fisico; 4) durata del singolo evento; 5) partecipanti.

Un evento sportivo può coincidere con una singola gara, che viene contraddistinta da un codice univoco.

■ ATTIVITA' DIDATTICA

Con "attività didattica" si indicano i corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dall'Organismo sportivo o organizzati dalla Associazione/Società se espressamente autorizzati dall'Organismo sportivo di affiliazione. Ogni evento didattico è contraddistinto da un codice identificativo univoco.

■ ATTIVITA' FORMATIVA

Con "attività formativa" si indica l'iniziativa finalizzata alla formazione dei tesserati dell'Organismo sportivo nonché le attività di divulgazione, aperte anche ai non tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l'ordinamento sportivo. Ogni evento formativo è contraddistinto da un codice identificativo univoco.

LE ATTIVITA' AI FINI DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO

PER **L'ATTUALE** REGISTRO NAZIONALE DELLE SOCIETA' E ASSOCIAZIONI SPORTIVE (detenuto dal **CONI**)

- L'iscrizione al Registro è riservata alle Associazioni/Società costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge 289/2002 e succ. modif. che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla norma, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

.....

svolgano comprovata attività sportiva «e» didattica nell'ambito istituzionale dell'Organismo sportivo di appartenenza;

.....



Collegio di Garanzia CONI n.29/2021

PER IL **FUTURO** REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE (detenuto dal **Dipartimento per lo Sport**)

- Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche **che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa,** operanti nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

ART. 7

- ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
- ATTIVITA' SPORTIVA
ATTIVITA' FORMATIVA
ATTIVITA' DIDATTICA

D.LGS. 36/2021

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

ART. 2 D.LGS 36/2021

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente decreto, si intende:
 - a) associazione o società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, **nonché** la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

NB: Tra le definizioni non vi è una definizione di ATTIVITA' SPORTIVA, né di ATTIVITA' DIDATTICA, né di ATTIVITA' FORMATIVA



semplice

ART. 7

- ATTO COSTITUTIVO
E STATUTO

D.LGS. 36/2021

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio **in via stabile e principale** dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

ART.90 L.289/2002

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

LE ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare **attività diverse** da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b),

- a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano

e

- che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali,

secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

ARTICOLO 6 CODICE DEL TERZO SETTORE

- Gli **enti del Terzo settore** possono esercitare **attività diverse** da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, *tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.*

CORRETTIVO (ART 9, co. 1bis)

I proventi derivanti da:

- A) rapporti di sponsorizzazione;
- B) promopubblicitari;
- C) cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti;
- D) gestione di impianti e strutture sportive



sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con decreto ministeriale

ART. 7

- ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

D.LGS. 36/2021

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive **che assumono la forma societaria** per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell'associazione;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

CORRETTIVO

Laddove le ASD e SSD che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117 (CTS), abbiano assunto la qualifica di **enti del terzo settore**, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al RUNTS, **il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto**

Le SSD sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. **Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis**, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento



semplica

ART. 8, CO. 1 E 2

- ASSENZA DI FINE DI LUCRO

D.LGS. 36/2021

1) *Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione **allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.***

2) *Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dal comma 3, **è vietata la distribuzione, anche indiretta,** di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, **a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.***

Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI IN FORMA INDIRECTA

L'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, **si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:**

- a) la **corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali** di compensi individuali **non proporzionati all'attività svolta**, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di **retribuzioni o compensi superiori del 40%** rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);
- c) ,,,;
- d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, **senza valide ragioni economiche**, siano superiori al loro valore normale;
- e) le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato**, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2;
- f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, **superiori di quattro punti** al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



semplice



DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI IN FORMA INDIRECTA

L'articolo 3, comma 2 bis del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Ai fini di cui ai commi 1 e 2, non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione **la ripartizione ai soci di ristorni** correlati ad attività di interesse generale di cui all'articolo 2, effettuata ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, **da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa**, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica

ART. 8, CO. 3

- DESTINAZIONE DEGLI UTILI

D.LGS. 36/2021

Se costituite nelle forme di società di capitali e cooperative (salvo quelle a mutualità prevalente) di cui al Libro V, Titoli V e VI, gli enti (sportivi) dilettantistici possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti

→ ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti;

oppure

→ alla distribuzione di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

= all'art. 3, co.3, D.Lgs. 112/2017 per le Imprese sociali

ART. 8, CO. 3 [PARTE 1]


- AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE

AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE

- ❑ Si applica solo alle Società e non alle Associazioni
- ❑ Gli utili (o gli **avanzi di gestione** (utili di esercizi precedenti?)) possono essere imputati ad aumento «gratuito» del capitale sociale
- ❑ Nei limiti dell'indice prezzi al consumo FOI dell'ISTAT

Esempio → Una SSD a r.l. con un capitale sociale di € 10.000 (sottoscritto e versato), distribuito tra quattro soci con pari quota di partecipazione (25%) pari ad € 2.500 ciascuno

- ✓ Al termine dell'esercizio la SSD rileva un utile di € 14.000 dopo le imposte
- ✓ Indice FOI ISTAT (agosto 2022) rispetto ad un anno: 8,4%
- ✓ Importo dell'aumento gratuito: € 576 (=14.000 x 49% x 8,4%)
- ✓ Nuovo capitale sociale: € 10.576
- ✓ Quota di capitale sociale per ciascun socio: € 2.644





semplica

ART. 8, CO. 3 [PARTE 2]

- DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

DISTRIBUZIONE DIRETTA DI UTILI

- ❑ Si applica solo alle Società e non alle Associazioni
- ❑ Gli utili (o gli avanzi di gestione) possono essere DISTRIBUITI ai soci
- ❑ Nei limiti dell' *interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo (2,5) rispetto al capitale effettivamente versato*

Esempio → Una SSD a r.l. con un capitale sociale (versato) di € 10.000, distribuito tra quattro soci con pari quota di partecipazione (25%) pari ad € 2.500 ciascuno

- ✓ Al termine dell'esercizio la SSD rileva un utile di € 14.000 dopo le imposte
- ✓ Interesse massimo dei buoni postali fruttiferi → 3,5% (fonte Postelitaliane)
- ✓ Aumento di 2,5 = 6%
- ✓ Utili distribuibili ai soci: € 294 (=10.000 x 49% x 6%)



semplica

ART. 8, CO. 4 BIS

- DESTINAZIONE DEGLI UTILI

CORRETTIVO

Al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie

la quota di distribuzione utili o aumento gratuito di capitale sociale è aumentata fino all' 80%

per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3 diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile



gestori di piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari

L'efficacia di tale misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

ESEMPI AUMENTO GRATUITO CAPITALE SOCIALE O DISTRIBUZIONE DI UTILI

Esempio → AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE

Una SSD a r.l. **GESTORE DI IMPIANTO SPORTIVO** con un capitale sociale di € 10.000 (sottoscritto e versato), distribuito tra quattro soci con pari quota di partecipazione (25%) pari ad € 2.500 ciascuno

- ✓ Al termine dell'esercizio la SSD rileva un utile di € 14.000 dopo le imposte
- ✓ Indice FOI ISTAT (agosto 2022) rispetto ad un anno: 8,4%
- ✓ Importo dell'aumento gratuito: € 929 (=14.000 x 79% x 8,4%)
- ✓ Nuovo capitale sociale: € 10.929
- ✓ Quota di capitale sociale per ciascun socio: € 2.732

Esempio → DISTRIBUZIONE DI UTILI

Una SSD a r.l. **GESTORE DI IMPIANTO SPORTIVO** con un capitale sociale (versato) di € 10.000, distribuito tra quattro soci con pari quota di partecipazione (25%) pari ad € 2.500 ciascuno

- ✓ Al termine dell'esercizio la SSD rileva un utile di € 14.000 dopo le imposte
- ✓ Interesse massimo dei buoni postali fruttiferi → 3,5%
(fonte Postelitaliane)
- ✓ Aumento di 2,5 = 6%
- ✓ Utili distribuibili ai soci: € 474 (=10.000 x 79% x 6%)

CRITICITA' DELLA DISTRIBUZIONE UTILI / AUMENTO GRATUITO DI CAPITALE SOCIALE

(Art. 7) Lo statuto deve prevedere l'assenza di fine di lucro, ai sensi *di quanto previsto dall'art.8*

Criticità → (?) Si può prevedere nello statuto l'assenza di fine di lucro e la contemporanea possibilità di distribuire utili o di effettuare aumenti gratuiti di capitale sociale senza perdere:

a) la possibilità di iscriversi al Registro CONI;

b) la possibilità di iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche

c) I benefici fiscali → rif.to art. 148, co.3, e art. 4 DPR 633/72 per il mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 148, co.8, lett. a) e art.4, co.8, lett.a) → divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

REGISTRO CONI → Il Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, di seguito denominato Registro, è istituito dal CONI per il riconoscimento ai fini sportivi delle **Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche** ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lettera c) del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242.

DEFINIZIONI → ASSOCIAZIONE/SOCIETA' - Con "Associazione/Società" si indica il soggetto giuridico costituito in conformità all'art. 90 della L. 289/2002 e succ. modif. sotto la forma di "associazione" (con o senza personalità giuridica) o di "società di capitali o società cooperativa **senza scopo di lucro**".

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport, tutte le **Società e Associazioni sportive dilettantistiche** che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva associata, un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

DEFINIZIONI → Ai fini del presente decreto, **si intende per Associazione o Società sportiva dilettantistica:** il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, **senza scopo di lucro**, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

ART. 11

- INCOMPATIBILITA'

D.LGS. 36/2021

È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire **qualsiasi carica** in altre società o associazioni sportive dilettantistiche **nell'ambito della medesima** Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

ART.90 comma 18 bis L.289/2002

E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire **la medesima carica** in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, **ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva**



semplica

ART. 12

- DISPOSIZIONI
TRIBUTARIE

D.LGS. 36/2021

1. Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle società e associazioni sportive dilettantistiche **non si applica la ritenuta del 4 per cento** a titolo di acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti **all'imposta di registro in misura fissa**.
3. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva **costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità**, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Disposizioni analoghe a quanto previsto dall'ART.90 commi 4, 5 e 8 L.289/2002

ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI DI ASD/SSD ALLE NUOVE NORME

➤ Occorre modificare il vigente statuto se attualmente in regola alle previsioni dell'art. 90 della legge 289/2002 e all'art. 148 TUIR?

Al momento **NON NECESSITA'** DI MODIFICA almeno fino al 1.1.2023

➤ Le modifiche si possono fare con la sola assemblea ordinaria?

Al momento occorre l'assemblea straordinaria (non vi è una norma come per le modifiche di adeguamento statutario per gli Enti del terzo settore)

Per le SSD la modifica dello statuto deve avvenire con ATTO PUBBLICO (con atto notarile)

Idem per le ASD che abbiamo adottato il proprio statuto con ATTO PUBBLICO

➤ In caso di nuova costituzione di ASD/SSD si devono applicare le nuove norme?

Si consiglia di prevedere già clausole statutarie adeguate alle disposizioni del D.Lgs 36/2021

TESSERAMENTO

D.LGS. 36/2021

1. Con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva o, nei casi ammessi, con la Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata.
2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate dalla FSN, dalla DSA, dall'EPS di appartenenza dell' ASD o dalla SSD **cui è associato**, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

CORRETTIVO

1. Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva.
2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate **O RICONOSCIUTE** dalla FSN, dalla DSA, dall' EPS di appartenenza dell' ASD o dalla SSD **PER I QUALI E' TESSERATO**, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

DOTT. DONATO FORESTA

Milano, Viale Francesco Restelli, 3

donato.foresta@veritax.it

donato.foresta@5sportconsulting.com